

Integrazioni alle disposizioni della Circolare sulla formazione delle Tabelle presso gli uffici giudiziari per il triennio 2012/2014.

(Delibera del 14 settembre 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 settembre 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- considerato che la *Circolare sulla formazione delle Tabelle presso gli uffici giudiziari per il triennio 2012/2014*, approvata con delibera plenaria del 21 luglio 2011 (prot. n. 19199/2011 del 27 luglio 2011), prevede al par. 3.5 che i Dirigenti degli uffici giudiziari debbano provvedere alla convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio di cui al par. 3.2, non indicando specificamente un termine per le Corti d'appello, analogamente a quelli invece previsti per i Tribunali e per la Corte di cassazione;

- rilevato che al par. 6.1 della suddetta Circolare, con riguardo specifico ai termini di deposito delle proposte tabellari, non è previsto per le Corti d'appello un differimento dei suddetti termini, analogamente a quanto consentito per i Tribunali di cui al par. 3.5 lett. c) e per la Corte di cassazione, previa indicazione delle ragioni del ritardo;

- considerato che la mancata indicazione nelle suddette norme dei termini per le Corti di appello è dovuta a mere omissioni materiali, così come si può desumere da quanto previsto dal par. 8.4 lett. c), che indica come regime dei termini per le proposte tabellari delle Corti di appello lo stesso attribuito alle proposte tabellari dei Tribunali di cui al paragrafo 3.5 lett. c);

- ritenuta la necessità di provvedere alla correzione delle omissioni materiali come sopra rappresentate,

delibera

di integrare le disposizioni della Circolare sulla formazione delle Tabelle presso gli uffici giudiziari per il triennio 2012/2014, approvata con delibera plenaria del 21 luglio 2011, nei seguenti termini:

- aggiungere al par. 3.5, sub lettera c, dopo le parole “quaranta unità,” l'inciso “*presso le Corti di appello*”;

- aggiungere al par. 6.1, primo capoverso, dopo le parole “al par. 3.5 lett.c” l'inciso “*per le Corti d'appello*”.